

**NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6**

La legge in esame è stata approvata con l'intento primario di favorire il ricorso, da parte dei possibili soggetti interessati, all'amministrazione di sostegno, istituto introdotto nel nostro codice civile nel 2004, quale alternativa all'interdizione e all'inabilitazione. Infatti, l'amministratore di sostegno è una figura giuridica nominata dal giudice tutelare per l'assistenza temporanea o permanente, e con la minore limitazione possibile della capacità di agire, a quelle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di espletare una o più funzioni della vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi. Per il perseguimento delle sue finalità, la legge promuove la conoscenza e la divulgazione da parte del pubblico di questo nuovo istituto di tutela. In particolare, si propone la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno stessi, per i quali viene ipotizzata anche l'istituzione di appositi elenchi su base provinciale. Importante è inoltre il raccordo, che la legge si propone, tra Regione ed altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi indicati nella legge.